



Comune di Alberobello
Città Metropolitana di Bari



United Nations
Educational, Scientific
Cultural Organization



I Trulli di Alberobello
1996 - Iscritti sulla lista
del Patrimonio Mondiale

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 del 16-03-2017

Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 31 DEL 30/06/2011 E SS.MM.II.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **sedici** del mese di **marzo** alle ore **15:30**, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

LONGO Michele Maria	P	SUSCA Pietro	P
SALAMIDA Daniela	P	IGNISCI Vitantonio	P
MICCOLIS Gianfranco	P	GENTILE Vito	P
L'ABBATE Domenica Rosaria	P	MATARRESE Vito	P
RICCI Giuseppe	P	CARPARELLI Vito	P
PERTA Cosmo	P	DI TANO Giovanni	P
PUGLIESE Giuseppe	P	LIPPOLIS Alberto Stefano	P
CARUCCI Pietro	P	GIULIANI Vito Viviano	P
GRECO Costantino	P		

Assegnati n. **17** In Carica n. **17** Presenti n. **17** Assenti n. **0**.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Avv. IMMACOLATA D'ALESSIO con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giuseppe PUGLIESE in qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione introduttiva sul punto resa dall' assessore al ramo **dott. V. IGNISCI** con lettura del testo di proposta deliberativa depositata agli atti

RICHIAMATE le delibere :

- delibera di C.C. n. 31 del 30 giugno 2011 di istituzione e disciplina dell' l'Imposta di soggiorno nel Comune di Alberobello;
- successive delibere di C.C. n. 48 del 30/09/2011 e n. 6 del 18/01/2012 di successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 istitutivo dell'Imposta di soggiorno

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata su G.U. n. 297 del 21/12/2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2017);

VISTO il D.L. n. 244/2016 del 30 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2016 di ulteriore proroga del termine di 'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 al 31/03/2017;

**l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;*

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: *"a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997";*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014 che stabilisce le modalità di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

RITENUTO necessario:

- all'art. 1 di includere nelle strutture ricettive tenute a riscuotere l'imposta di soggiorno "gli alloggi ammobiliati locati, in tutto o in parte, per uso turistico";
- agli artt. 2 e 5 di precisare gli obblighi del gestore della struttura ricettiva, in quanto agente contabile, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. 267/2000;

TENUTO CONTO che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2017, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare la presente proposta al Consiglio Comunale di modifica del vigente Regolamento Comunale, nel testo allegato ;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata portata all'esame dell'apposita Commissione Consiliare;

Dato atto che è entrato nel corso della relazione introduttiva dell' argomento il consigliere comunale V. Carparelli. Presenti 17

Dopo ampia discussione e dibattito con i seguenti principali interventi :

Relatore ASSESSORE al ramo dott. V. IGNISCI : chiarisce che ...” *in questa proposta di delibera di Consiglio Comunale andiamo a regolamentare la disposizione della legge regionale 27/2013 per la questione degli alloggi ammobiliati locati in parte o in tutto per uso turistico ...”* laddove ancora una volta, per definizione di soggetto passivo e soggetto responsabile si intende per soggetto passivo *colui che non è residente nel comune di Alberobello e pernotta nelle strutture di cui all'articolo 1* , mentre per soggetto responsabile *si intende il gestore della struttura ricettiva presso i quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento delle imposte. La tariffa rimane sempre la stessa. Quindi, solo per gli alloggi ammobiliati locati per uso non turistico . Inoltre si precisa che ogni anno, entro il 30 gennaio, il gestore, essendo agente contabile è tenuto alla resa del conto giudiziale della gestione svolta, attraverso la compilazione di un modello ventuno che deve essere poi inviato al Ministero.... “*

CONSIGLIERE DITANO : **contesta** l'impostazione della relazione in quanto “ *non so se questo argomento l'avete discusso in commissione bilancio. Però, per quanto ci riguarda, non siamo stati coinvolti in nessun tipo di discussione in merito alla bontà o meno di questi interventi..... Interventi in linea con le indicazioni delle leggi regionali che, a mio modesto parere, forse, con una discussione un po' più partecipata, a cominciare dai diretti interessati, quindi, attivando quel discorso partecipato di cui più volte ho sentito parlare in quest'aula, per esempio, coinvolgendo le consulte, non sarebbe stato male cominciare ad affrontare questo tema in maniera, veramente, libera e democratica. Però queste sono decisioni che prendete voi, per cui, alla fine, le considerazioni che faremo sono limitatamente di carattere tecnico, nel senso che, mi permetterò di fare alcune considerazioni meramente di carattere tecnico. La prima è molto semplice : stiamo intervenendo su un regolamento, oggi è 16 marzo, dicendo che il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio. Quindi, non so fino a che punto voi possiate scrivere una cosa di questo genere..... “* Aggiunge che non v'è chiarezza , che i regolamenti devono “ *aiutare il contribuente ed in questo caso non solo il contribuente turista che ci viene a trovare, ma anche l'agente contabile che è l'albergatore, la persona che ospita il nostro turista che deve sapere bene e chiaramente quali sono i suoi doveri. A noi, a nostro parere, questa soluzione che ci sembra un po' frettolosa,..... poco partecipata, non ci sembra la migliore delle soluzioni. Quindi, il nostro voto.....sarà contrario. “*

L'ASSESSORE IGNISCI replica e fornisce chiarimenti “ *al punto 1 parliamo di strutture ricettive che offrono l'ospitalità turistica, quindi, vengono definite quali sono le strutture; al punto due viene definito chi è il soggetto passivo cioè colui che pernotta in queste strutture e sempre al punto due, all'articolo 2, viene definito il soggetto responsabile degli obblighi che è il gestore della struttura ricettiva. Quindi, non capisco la sua affermazione di non essere stato preciso nel regolamento e frettoloso. Sono disposizioni date da leggi regionali che vanno attuate e vanno portate in Consiglio Comunale per l'adozione. ...per l'articolo 5 “obbligo del gestore” abbiamo preferito marcare, ancora una volta, qui, l'obbligo del conto giudiziale di gestione da formulare entro il 30 gennaio, attraverso la compilazione del*

modello 21...” In ordine alla tenuta delle Commissioni consiliari sull’ argomento precisa inoltre...” . Noi abbiamo convocato la commissione, lei era presente in riunione del capigruppoLe abbiamo inviato la notifica di convocazione di commissione, siamo stati presenti tutti noi di maggioranza, ma delle opposizioni non si è visto nessuno. Tanto è vero che abbiamo redatto un verbale che, penso, sia allegato agli atti. ... quando parliamo di non partecipazione, non da parte nostra”

CONSIGLIERE LIPPOLIS “ *Su questo provvedimento cerco di interpretare, più che da un punto di vista tecnico, almeno per il momento, con tutta l’importanza che ha il contenuto tecnico del provvedimento, le parole usate dall’Assessore , quando ha detto: questa imposta non ha funzionato come dovrebbe. Sono trascorsi 5 anni e se lo dite voi che è da 5 anni che governate non può che essere così. Non ha funzionato, non abbiamo incassato quello che si prevedeva in tutti i 5 anniPerò penso di aver interpretato correttamente quanto ha detto e da un punto di vista, come dire, strettamente politico io l’ accetto questa impostazione..... Ma, dico, forse non sarebbe stato il caso di discutere sul perché quella tassa non ha avuto le aspettative che erano previste? Che cosa non ha funzionato? Sul perché non abbiamo incassato? Ponendoci tutte queste domande, perché non ha funzionato? Quali sono i motivi? Forse sarebbe stato più giusto discutere di queste cose, prima che portare un’ ulteriore modifica al regolamento che, secondo me, non fa altro che complicare ancora di più la situazione senza affrontarla alla radice e cercare di risolverla.....su un provvedimento di questo tipo, tra l’altro, su queste modifiche non penso che siano stati coinvolti ...o concordato nemmeno con le categorie interessate a questo problema. Perché da lì bisogna partire, bisogna, innanzitutto, capire con le categorie interessate, gli operatori: perché questa cosa non ha funzionato? Che cosa è mancato?..... Ma è un discorso più complesso, che meriterebbe una discussione più articolataGli strumenti ce li avete voi nelle mani, siete voi che dovevate dire qui, a noi: “non ha funzionato per questi motivi”.Però, francamente così impostata la cosa non penso che sia meritevole di attenzione e di approvazione. Almeno questo è il nostro parere. “*

SINDACO avv. M.M. LONGO *precisa “ Innanzitutto non penso che, attraverso la modifica, si stia imbastendo una diversa concezione di questa tassa. Le modifiche sono volte ad aggiornare il nostro regolamento ad una realtà che è in continuo divenire. Siamo passati da quelli che erano i bed end breakfast ... a tante categorie di ospitalità. Quindi, tanto la legge regionale quanto i regolamenti comunali, penso che, aggiornino se stessi rispetto alle realtà presenti sul territorio.E quando si dice che, effettivamente, si è incassato, nel corso di questi anni, dalla istituzione 30 giugno 2011, fino ai bilanci attuali, mediamente il 30, il 40%,si vuole fare una valutazione di fatto. Perché le previsioni di entrata si basano su dati oggettivi, cioè su quello che ci viene dai rapporti che ci giungono da Puglia Promozione, da tutti gli enti, da tutti i portali regionali a cui ogni albergatore, ogni operatore turistico fa le sue comunicazioni, quindi, automaticamente si è possibilitati a fare la previsione. Però, abbiamo anche notato che quando poi, nel corso degli anni, attraverso tutti i passaggi tipici del bilancio di una amministrazione, tra le varie variazioni, equilibri ecc ...abbiamo notato che costantemente questa tassa che si prevedeva..... dovesse portare nelle casse comunali tra i 130 ed i 140 mila euro normalmente ne riportava 30, 40 ...ci si è attivati, come amministrazione per comprendere la ragioni del problema anche ad una più ordinata contabilità delle entrate di questa tassa. Perché sono stati avviati dei confronti con l’associazione degli albergatori.....a settembre dello scorso anno, di lì a poco abbiamo fatto un’altra riunione.. la partecipazione c’è stata.C’è stato un confronto anche col presidente dell’associazione degli albergatori che proponeva... soluzioni che abbiamo confrontato con gli uffici, più o meno praticabili..... Ora, questo, il dato tecnico..... Oggi in questo punto stiamo discutendo di un adeguamento o comunque, di una modifica che va a tener conto di quella che oggi è la situazione delle*

case attraverso cui si fa ospitalità Quindi, per tornare poi alla soluzione di questa criticità,sappiamo tutti ormai che quando si vuole cambiare una forma di entrata è chiaro che bisogna strutturare il bilancio in una maniera completamente diversa, ...Quindi, ripeto, il punto è un punto sostanzialmente tecnico, che l'Assessore ha abbondantemente illustrato, recependo anche quelle che possono essere le richieste di chiarimenti che provengono nell'ambito dell'aula dal dibattito. Per quanto riguarda gli aspetti politici, di politica amministrativa, di politica finanziaria probabilmente se ne può parlare in maniera più ampia in sede di bilancio, ove mai questa cosa prendesse piede o prendesse forma in maniera concreta, laddove, è chiaro, sappiamo tutti che quando si va ad eliminare una forma di entrata è chiaro che bisogna poi trovare l'equilibrio comunque delle entrate e delle uscite " e conclude ribadendo che " .. ho fatto l'excursus di quella valutazione politica, di quella fase di confronto in qualche maniera introdotta nel dibattito, pur essendo, probabilmente, un punto tecnico... E' una materia in divenire, l'ho detto più di una volta. Anche la stessa modifica che stiamo apportando oggi, a mio parere, è un adeguamento di questa filiera che si sta creando e che progressivamente si sta aggiornando, si sta ampliando a cui la regione prima e, se ritengono, i comuni poi, stanno tentando di dare una regolarità sia di legge regionale, sia di regolamenti per arrivare poi a quello che è lo scopo delle comunità che hanno l'imposta di soggiorno di poter facilmente regolarizzare questa situazione a frutto dei bilanci delle amministrazioni dove sono previste. Io mi sono limitato a fare questo. ..."

Interviene il capogruppo di maggioranza CONSIGLIERE P. CARUCCI e chiarisce

" Non è una materia di facile comprensione questa, perché, effettivamente, questa degli alloggi locali ad uso turistico è una dicitura un po' interpretativa e molto ampia. Una cosa è certa, chiedo, perché voglio capire: ma oggi ci sono fittacamere che non sono B&B che pagano le imposte di soggiorno? La risposta è: sì. Probabilmente l'idea di aggiornare questo regolamento è proprio di fare chiarezza in questo senso, perché chi utilizza dei contratti diversi, anche ad uso breve, effettivamente ha interpretato il discorso della tassa di soggiorno in maniera favorevole, cioè devo pagare, alcuni lo fanno. Ora, io ritengo, anche per una questione di equità, che questo debba essere, non può essere che lo faccia il B&B e non lo faccia la casa vacanza con il fitto a periodo breve, che si può anche estendere. E poi, voglio fare una considerazione di carattere generale che non viene trattato, né nel regolamento e nemmeno nella discussione che abbiamo fatto. Non dimentichiamoci che, a mio avviso, intrinsecamente, questo regolamento chiarisce anche un'altra questione che qui non è scritta, ma se io fitto, per motivi di sicurezza devo comunicare alle autorità chi sta? Perché? Che differenza c'è tra un fitto breve ed un B&B?c'è un'altra circolare del Ministero dell'Interno che dice: no, attenzione, da un punto di vista della sicurezza, con i tempi che corrono, visto ciò che accade in Europa e ciò che accade in occidente, bisogna conoscere chi vive, anche per alcuni giorni con un contratto che sia diverso da quello tipicamente turistico che è quello dell'albergo, che è quello del B&B..... Il problema è un altro: trovare il sistema attraverso il quale rendere efficiente questo pagamento, perché trattenerla e non versarla comporta, per noi, accantonamenti che, come sapete, in base al bilancio di cassa vanno fatti e che, purtroppo, complicano poi le visuali di bilancio. Allora, qui, poi, ci sarebbe da aprire, veramente, un dibattito politico per dire: ma se c'è tutta questa difficoltà che ne facciamo di questa tassa? Continuiamo l'esperimento o lo chiudiamo? E questo è un altro ragionamento che noi possiamo tranquillamente affrontare, ma che non è certo, sarà probabilmente oggetto di altre discussioni o di altri fronti che, comunque, oggi, a mio avviso, non hanno tanto, se non, appunto, per una discussione di tipo meramente politico. Però ritengo che non ci sia nulla da contestare ad un tecnicismo che precisa quali sono, appunto, gli immobili oggetto della stessa tassa di soggiorno....."

(si rinvia per il resoconto integrale dell' argomento al verbale di stenotipia allegato reso da ditta esterna ed incaricata)

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere del Revisore Unico (Verbale prot. 4653 del 14 /03/2017)

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Con votazione palese ed il seguente esito proclamato dal Presidente :

VOTI FAVOREVOLI n. 9 e VOTI CONTRARI n. 8 (consiglieri comunali di minoranza sigg. G. Ditano ; D. L' Abbate , G. Miccolis ; V. Gentile ; V. Matarrese , A.S.Lippolis, V.V. Giuliani)

DELIBERA

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

- 1. APPROVARE le modifiche ed integrazioni, evidenziate in grassetto, al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;**
- 2. DARE ATTO che, a norma delle disposizioni citate in premessa, la presente modifica al regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97;**
- 3. TRASMETTERE la presente, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste;**

SUCCESSIVAMENTE

Stante l'urgenza del presente provvedimento , con separata votazione palese ed il seguente esito : VOTI FAVOREVOLI n. 9 e VOTI CONTRARI n. 8 (consiglieri comunali di minoranza sigg. G. Ditano ; D. L' Abbate , G. Miccolis ; V. Gentile ; V. Matarrese , A.S.Lippolis, V.V. Giuliani)

Il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell' art. 134, c4 del T.U.E.L. in D. L. vo n. 267/2000

